

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 08/2011 DEL 18/06/2011*

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3 MILA EURO

Facendo seguito a quanto già anticipato nelle nostre precedenti circolari n. 12/2010 del 19 settembre u.s. e n. 01/2011 del 16 gennaio u.s. e tenuto conto dell'importanza dell'argomento, pensiamo sia opportuno ricordare Loro **le modalità operative, aggiornate con le ultime novità e le ultime interpretazioni, riguardanti l'obbligo di tracciabilità delle operazioni "rilevanti" (acquisti e/o cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute), siano esse imponibili, non imponibili o esenti, ed il correlato obbligo, sia per i soggetti attivi che per quelli passivi, di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di dette operazioni "rilevanti".**

Con tale strumento l'Erario riuscirà ad intrecciare i dati in suo possesso per verificare in tempi rapidissimi se ad una determinata fattura di acquisto registrata per un'operazione "rilevante" corrisponde effettivamente una stessa fattura di vendita registrata per l'esatta stessa operazione rilevante: tutto ciò al fine di limitare al massimo l'utilizzo di fatture false.

Allo stesso modo l'Erario, attraverso la lettura delle comunicazioni effettuate dai commercianti al dettaglio e dai prestatori di servizi, potrà facilmente confrontare gli acquisti "rilevanti" con i redditi dichiarati dai soggetti che hanno effettuato l'acquisto del bene o che hanno richiesto la fornitura del servizio: tutto ciò al fine di rendere ancor più incisivo l'uso dello strumento dello "spesometro".

a) Le operazioni "rilevanti" effettuate nell'anno 2010

In primo luogo va detto che, **con riferimento al periodo d'imposta 2010**, le operazioni "rilevanti" che dovranno essere segnalate **entro il 31 ottobre 2011** saranno **esclusivamente quelle con base imponibile non inferiore ad euro 25.000,00 (al netto dell'iva) e soggette all'obbligo di fatturazione;** pertanto, per questa ristretta tipologia di operazioni, che riguarda l'anno oramai tra-

STUDIO BELCASTRO

scorso, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti, in quanto tali dati sono già ovviamente in possesso dello studio **che dovrà farsi carico di questo nuovo gravame.**

b) Le operazioni “rilevanti” effettuate nel primo semestre dell’anno 2011

In secondo luogo va invece precisato che, **con riferimento alla prima parte del corrente periodo d’imposta 2011 e più esattamente per la parte riferita al primo semestre dell’anno,** le operazioni rilevanti che dovranno essere segnalate **entro il 30 aprile 2012** saranno **esclusivamente quelle non inferiori ad euro 3.000,00 (al netto dell’iva) e soggette all’obbligo di fatturazione;** pertanto, anche per questa ristretta tipologia di operazioni, che riguarda la prima parte del corrente anno oramai trascorsa, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti in quanto tali dati sono già (o saranno a breve) in possesso dello studio per il tramite delle ordinarie registrazioni iva.

b) Le operazioni “rilevanti” effettuate dal 1° luglio 2011

In terzo luogo va invece precisato che, **con riferimento alla parte del corrente periodo d’imposta 2011 che decorrerà dal prossimo 1° luglio (prima era stato stabilito il 1° maggio),** le operazioni rilevanti che dovranno essere segnalate, sempre **entro il 30 aprile 2012,** saranno:

- a) **quelle non inferiori ad euro 3.000,00 (al netto dell’iva) e soggette all’obbligo di fatturazione;** pertanto, anche per questa ristretta tipologia di operazioni, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti in quanto tali dati saranno in possesso dello studio per il tramite delle ordinarie registrazioni iva,
- b) **quelle non inferiori ad euro 3.600,00 (iva compresa) e soggette al solo obbligo di emissione di scontrino e/o di ricevuta fiscale.**

In tale ultimo caso (si ripete - vendita al dettaglio di beni e/o prestazione di servizi effettuate per un importo comprensivo di iva pari o superiore ad € 3.600,00 e documentate da solo scontrino o ricevuta fiscale) i Signori Clienti avranno quindi l’obbligo di “censire” il cliente nei cui confronti è stata effettuata l’operazione “rilevante” registrando le precise generalità dello stesso ed il relativo codice fiscale, dati questi che dovranno essere poi comunicati allo studio affinché possa provvedere alla relativa registrazione contabile, come se l’operazione fosse effettivamente assistita da regolare fattura.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per tutti i contratti periodici, occorre poi “legare” le fatture che fanno parte di un’unica operazione, in quanto il limite annuale stabilito per le operazioni “rilevanti” (€ 25.000,00 per l’anno 2010 ed € 3.000,00 per l’anno 2011) deve intendersi riferito all’intera unica operazione annuale, anche se frazionata in più

STUDIO BELCASTRO

operazioni singolarmente “sotto soglia”; **tutto ciò per evitare anche la facile tentazione di frazionare un’operazione “rilevante” in più operazioni singolarmente non “rilevanti” al fine di eludere l’obbligo di comunicazione.**

Peraltro le abitudini commerciali potranno anche cambiare in quanto i venditori al dettaglio ed i prestatori di servizi, al fine di semplificare le operazioni amministrative, potranno (meglio) decidere di emettere direttamente la fattura in luogo dello scontrino e/o della ricevuta fiscale per tutte le operazioni “rilevanti”.

In ogni caso, sono **escluse dall’obbligo di comunicazione** le seguenti operazioni:

- **le importazioni e le esportazioni;**
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei **Paesi “black list”**;
- le operazioni che hanno già costituito oggetto di **comunicazione all’Anagrafe Tributaria**, come quelle, ad esempio, compiute dagli amministratori di condominio oppure dagli intermediari finanziari,
- **le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, carata di debito e/ carta prepagata** emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione in quanto residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale (quasi tutte quelle di maggiore circolazione),
- le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già tracciate con i modelli Intra,
- i passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura,
- **quelle effettuate dai contribuenti minimi**, salvo che nel corso dell’anno non fuoriescano dal regime agevolato,
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile,

Sono in ogni caso **oggetto di comunicazione:**

- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa,
- la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa.

I contribuenti obbligati all’adempimento **sono tenuti a fornire, per ciascuna operazione rilevante, alcune specifiche informazioni:**

- a) l’anno di riferimento;
- b) la **partita Iva** ovvero, in mancanza, il **codice fiscale** del cedente/prestatore, acquirente/committente residenti nel territorio dello Stato: diversamente, per i **soggetti esteri**, privi del codice fiscale, devono essere indicati il cognome e nome, il luogo di nascita, il sesso ed il domicilio fiscale (se trattasi di persona fisica) oppure la denominazione, la ragione sociale o ditta ed il domicilio fiscale (se trattasi di soggetti diversi da persona fisica);
- c) i **corrispettivi** dovuti dal cessionario o committente, ovvero al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, nonché l’ammontare dell’**imposta sul valore aggiunto** applicata, oppure l’indicazione che si tratta di **operazioni non imponibili**, oppure **esenti ai fini Iva**: qualora

STUDIO BELCASTRO

l'operazione rilevante **non sia soggetta all'obbligo di fatturazione**, il relativo corrispettivo deve essere riportato per il proprio importo totale, comprensivo del tributo indiretto.

L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00 e si rende applicabile, qualora ne sussistano le condizioni, l'istituto del ravvedimento operoso.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva		
Tipologia	Periodo d'imposta	Scadenza dell'adempimento
Operazioni fatturate, pari ad almeno 25.000,00 euro, compiute durante tutto l'anno	2010	31.10.2011
Operazioni fatturate, pari ad almeno 3.000,00 euro, compiute durante tutto l'anno	2011	30.04.2012
Operazioni da scontrino e ricevuta fiscale, non inferiori a 3.600,00 euro, compiute dal 1° luglio 2011 in poi	2011	30.04.2012

PRECEDENTI CIRCOLARI 2011

Numero	Del	Argomento
01/2011	16.01.2011	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3 mila euro Autorizzazione compimento di scambi intracomunitari
02/2011	07.02.2011	I contratti di leasing immobiliare I finanziamenti del titolare sono ricavi aziendali non dichiarati Eliminazione dei crediti inesigibili Aumento degli interessi legali
03/2011	07.03.2011	Il corretto uso della carta carburante
04/2011	10.04.2011	Reverse charge su cellulari
05/2011	17.04.2011	Il Dps: Documento programmatico della sicurezza Le scadenze fiscali per l'anno 2011
06/2011	08.05.2011	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010 La documentazione per il calcolo dell'Ici del 1° semestre 2011
07/2011	30.05.2011	La cedolare secca sugli affitti